

PROTOCOLLO DI INTESA

tra

**IL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL
TERRITORIO E DEL MARE DELLA REPUBBLICA ITALIANA**

e

**IL MINISTERO DEL CAMBIAMENTO CLIMATICO E
DELL'AMBIENTE DEGLI EMIRATI ARABI UNITI**

sulla

COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO SOSTENIBILE

Il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare della Repubblica Italiana e il Ministero del Cambiamento Climatico e dell'Ambiente degli Emirati Arabi Uniti, d'ora in avanti denominati le "Parti",

RICONOSCENDO l'importanza di sviluppare congiuntamente programmi di cooperazione e azioni nel campo del cambiamento climatico e dello sviluppo sostenibile;

CONSAPEVOLI della necessità di promuovere iniziative congiunte tra i rispettivi Paesi, al fine di affrontare le sfide del cambiamento climatico e dello sviluppo sostenibile;

RICORDANDO che la 21esima Conferenza delle Parti della Convenzione Quadro delle Nazioni Unite sui Cambiamenti Climatici (UNFCCC) ha adottato l'Accordo di Parigi per combattere i cambiamenti climatici;

SOTTOLINEANDO che l'Accordo di Parigi, nel migliorare l'attuazione della UNFCCC, compresi i suoi obiettivi, mira a rafforzare la risposta globale alla minaccia del cambiamento climatico, nel contesto dello sviluppo sostenibile e degli sforzi per sradicare la povertà;

RICORDANDO che la Repubblica Italiana e gli Emirati Arabi Uniti sono Parti della UNFCCC e del Protocollo di Kyoto, e hanno firmato l'Accordo di Parigi;

RICORDANDO i Contributi Nazionali Volontari (NDC) che gli Emirati Arabi Uniti hanno trasmesso al UNFCCC il 22 ottobre 2015;

CONVINTI che gli sforzi comuni tra economie sviluppate e in via di sviluppo sono indispensabili per lo sviluppo di tecnologie a basse emissioni di carbonio e che la diffusione tecnologica richiederà un consistente coinvolgimento del settore privato;

hanno raggiunto la seguente Intesa:

Articolo 1

Obiettivo

Nell'ambito delle competenze delle Parti, lo scopo di questo Protocollo di Intesa è quello di rafforzare la cooperazione bilaterale tra le Parti nei campi del cambiamento climatico e dello sviluppo sostenibile, sulla base del vantaggio reciproco.

Articolo 2

Aree di cooperazione

Le Parti coopereranno, in particolare, nei seguenti settori di interesse comune:

1. attuazione delle misure di mitigazione e adattamento al cambiamento climatico, come definite nei Contributi Nazionali Volontari trasmessi dagli Emirati Arabi Uniti al UNFCCC il 22 ottobre 2015;
2. incentivazione e sviluppo di politiche e strumenti per incoraggiare la diversificazione economica e la trasformazione tecnologica verso una economia sostenibile;
3. individuazione e attuazione di misure di adattamento al cambiamento climatico e nuove opportunità di sviluppo sostenibile nel campo della pianificazione urbana e territoriale, della edilizia e delle costruzioni, dei trasporti, delle energie rinnovabili, della efficienza energetica e delle risorse e della produzione ecologica;

4. individuazione e attuazione di politiche e soluzioni tecnologiche per l'agricoltura sostenibile, la pesca, la trasformazione alimentare, il paesaggio, la conservazione della biodiversità e il turismo in ambienti iperaridi;
5. individuazione e attuazione di politiche e soluzioni tecnologiche per la qualità dell'aria, il controllo e il monitoraggio del rumore, la gestione dei componenti chimici e dei rifiuti;
6. trasferimento di tecnologie e *capacity building*, al fine di favorire il coinvolgimento del settore privato;
7. promozione della cooperazione tecnica e dello scambio di informazioni;
8. eventuali altre aree di cooperazione potranno essere incluse, previa approvazione delle Parti.

Articolo 3

Attività

Le Parti collaboreranno nelle aree di cui all'articolo 2 attraverso:

- a) realizzazione di progetti dimostrativi congiunti;
- b) rafforzamento delle capacità, trasferimento di tecnologie e assistenza tecnica;
- c) scambio di esperti e tirocinanti, organizzazione di visite di delegazioni;
- d) promozione della partecipazione del settore privato e di attività per attuare partenariati pubblico-privato;
- e) Eventuali altre attività di cooperazione potranno essere incluse, previa approvazione delle Parti.

Articolo 4

Coordinamento

1. Al fine di assicurare l'efficace attuazione delle disposizioni del presente Protocollo di Intesa, le Parti istituiscono un Gruppo di Lavoro (GdL).
2. Il GdL sarà composto da rappresentanti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare della Repubblica Italiana (MATTM) e da rappresentanti del Ministero del Cambiamento Climatico e dell'Ambiente degli Emirati Arabi Uniti (MOCCA).
3. Il GdL fornirà gli orientamenti generali e guiderà le attività di cooperazione, approverà i piani di lavoro, vigilerà e sosterrà le attività di cooperazione e prenderà le opportune decisioni per le attività.
4. Il GdL adotterà le Regole di Procedura per definire il suo mandato, le modalità per l'organizzazione delle riunioni, le procedure decisionali, nonché ogni altro eventuale aspetto procedurale consensualmente ritenuto rilevante dai rappresentanti delle Parti.
5. Le riunioni del GdL saranno aperte alla partecipazione di rappresentanti delle missioni diplomatiche dei rispettivi Paesi, in funzione del luogo dove si svolgono le stesse, e ad altri portatori di interesse selezionati congiuntamente.

Articolo 5

Modalità di attuazione e costi

1. Le Parti si impegnano a fornire il proprio supporto istituzionale alla attuazione delle attività di cui all'articolo 3.
2. I costi delle attività di cui al presente Protocollo di Intesa saranno sostenuti con le risorse finanziarie disponibili delle Parti e non comporteranno, in alcun caso, oneri aggiuntivi a carico dei bilanci statali della Repubblica Italiana e degli Emirati Arabi Uniti.

Articolo 6

Legge applicabile

1. Il presente Protocollo di Intesa non pregiudicherà o precluderà i diritti e gli obblighi delle Parti verso terze parti.
2. Il presente Protocollo di Intesa sarà attuato dalle Parti, sotto la loro esclusiva competenza, nel rispetto del diritto internazionale applicabile e delle rispettive legislazioni nazionali, nonché, per la Parte Italiana, di ogni altro obbligo derivante dall'appartenenza della Repubblica Italiana all'Unione Europea.

Articolo 7

Proprietà intellettuale

I diritti di proprietà intellettuale saranno rispettati e applicati dalle Parti durante l'attuazione delle attività di cui al presente Protocollo di Intesa.

Articolo 8

Efficacia, durata, risoluzione

1. Il presente Protocollo di Intesa acquista efficacia alla data della firma, e avrà una validità di cinque (5) anni a meno che una Parte non comunichi per iscritto all'altra la propria volontà di porvi fine con un preavviso di almeno sei (6) mesi.
2. Il presente Protocollo di Intesa sarà automaticamente esteso per ulteriori cinque (5) anni, a meno che entrambe le Parti non decidano di terminarlo.
3. La risoluzione del presente Protocollo di Intesa non avrà effetti sui progetti, programmi e iniziative di cooperazione in corso.

Articolo 9

Emendamenti

Gli emendamenti al presente Protocollo di Intesa possono essere adottati per iscritto, d'intesa tra le Parti.

Articolo 10

Divergenze

Qualsiasi divergenza nell'interpretazione e nell'applicazione del presente Protocollo d'Intesa sarà risolta amichevolmente, tramite consultazioni o negoziati diretti tra le Parti.


Fatto a New York il 24 settembre 2018 in due originali, ciascuno in lingua italiana, araba e inglese, tutti i testi facenti ugualmente fede.

Per il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare della Repubblica Italiana



Il Ministro
Dott. Sergio Costa

Per il Ministero del Cambiamento Climatico
e dell'Ambiente degli Emirati Arabi Uniti



Il Ministro
Dott. Thani Ahmed Al Zeyoudi